



# *Il Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTI** gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

**VISTO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 29 aprile 2022, n.170;

**VISTO** il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima e, in particolare, l'articolo 24 che richiede agli Stati membri di fornire, nelle relazioni intermedie sull'attuazione dei Piani nazionali integrati per l'energia e il clima, informazioni e dati sulle misure adottate e sui risultati conseguiti nel contrasto alla povertà energetica;

**VISTA** la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);

**VISTA** la raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla povertà energetica;

**VISTO** il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (nel seguito PNIEC), predisposto, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha previsto, tra le azioni di contrasto alla povertà energetica, l'istituzione di un Osservatorio sulla povertà energetica, per rilevare e monitorare il fenomeno della povertà energetica in Italia e assistere il decisore pubblico nell'individuazione di opportune misure di contrasto;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante attuazione della direttiva (UE) 944/2019, nonché disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 e del regolamento (UE) 941/2019;

**VISTO** l'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che ha disciplinato l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;

**VISTO** in particolare l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, con il quale si prevede che l'Osservatorio sia un organo collegiale composto da sei membri, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di cui, due, compreso il Presidente dell'Osservatorio, siano designati dal Ministro della transizione ecologica, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e uno dall'ARERA, e che la partecipazione all'Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti comunque denominati;

**VISTO** il decreto 29 marzo 2022, n. 131 del Ministro della transizione ecologica recante istituzione dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica (successivamente "Osservatorio"), registrato dalla Corte dei Conti col n. 6317/2022;

**VISTO** il decreto n.314 del 31 agosto 2022 del Ministro della transizione ecologica, con il quale sono stati nominati i componenti dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica, ad eccezione del rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

**VISTA** la nota prot. 0014994 del 16 settembre 2022 con la quale il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha comunicato la designazione della Dottoressa Deborah CASINELLI, quale proprio rappresentante nell'Osservatorio;

**VISTO** il *curriculum vitae* della Dottoressa CASINELLI e le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all'integrazione della composizione dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica con il rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

***(Nomina di un componente integrativo dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica)***

1. Ad integrazione dei componenti nominati con decreto n. 314 del 31 agosto 2022 del Ministro della transizione ecologica è nominato in qualità di componenti dell'Osservatorio nazionale della povertà energetica:
  - la Dottoressa Deborah CASINELLI, rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 131 del 29 marzo 2022, il componente integrativo dell'Osservatorio, nominato al comma 1 del presente articolo, dura in carica 3 anni, decorrenti dalla data di efficacia del decreto n. 314 del 31 agosto 2022 e può essere riconfermato.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 131 del 29 marzo 2022, la partecipazione all'Osservatorio non prevede il riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenze e altri emolumenti comunque denominati.
4. Le amministrazioni sono tenute a comunicare tempestivamente l'eventuale sostituzione del proprio rappresentante.

Roberto Cingolani